



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie  
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/V/

Allegati: n. 2

Ministero della Salute

DGPROF

0003488-P-21/01/2020



367841471

All' Agenzia Regionale per la protezione  
ambientale Piemonte  
[protocollo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it)

E, p.c.

All' Ordine Nazionale dei Biologi  
[protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)

Alla Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Chimici e dei Fisici  
[segreteria@pec.chimici.it](mailto:segreteria@pec.chimici.it)

OGGETTO: Riscontro alla nota Arpa Piemonte prot. 104905 del 27.11.2019.

Si fa riferimento alla nota di codesta Agenzia datata 27 novembre 2019 ed acquisita agli atti di questa Direzione con prot. DGPROF 59833 - 27/11/2019.

Al riguardo, facendo seguito alle lettere dell'Ordine nazionale dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, inviate a codesta Agenzia e trasmesse per conoscenza anche alla scrivente, si osserva che questa Direzione generale ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni sulla questione, da ultimo con la nota del 19.09.2019-prot. 46155 inviata all'Ordine nazionale dei biologi (all. 1), nonché con la nota del 30.05.2019-prot. 28461, che la citata Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha già portato a conoscenza di codesta Agenzia e che ad ogni buon fine qui si allega (all. 2).

In particolare, si ribadisce che chiunque sia in possesso del titolo di biologo o di chimico o di fisico o di ogni altro titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria, qualora eserciti l'attività professionale di riferimento, ha l'obbligo di iscrizione al rispettivo albo, ora sancito dal novellato art. 5, comma 2, del D.Lgs. C.p.S. n. 233/1946. In caso contrario, si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Rossana Ugenti)

Referente:

Dott.ssa Valentina Tomarchio

Tel. 06.59942725

email: [v.tomarchio@sanita.it](mailto:v.tomarchio@sanita.it)

CL

Allegato 1



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie  
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute  
DGPROF  
0046155-19/09/2019-DGPROF-MDS-P  
0046155-P-19/09/2019



350995348

All'Ordine Nazionale dei Biologi  
[protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)


DGPROF/V/

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere in merito all'ambito di applicazione dell'obbligo di iscrizione all'Albo.

Si fa riferimento alla lettera datata 12 marzo u.s., con cui codesto Ordine ha chiesto a questa Direzione di chiarire l'ambito di operatività dell'obbligo di iscrizione all'Albo o all'Elenco speciale, di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. C.p.S. n. 233/1946, avuto particolare riguardo alla posizione dei docenti e dei ricercatori universitari, dei laureati nei diversi corsi di laurea previsti dal D.P.R. n. 328/2001, dei ricercatori che operano negli enti di ricerca, negli IRCCS e negli IZS, del personale impegnato nelle A.R.P.A. e in altri enti, quali ad esempio anche enti di tutela ambientale.

In proposito, si osserva che per il personale suddetto opera il principio generale secondo cui l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale sussiste sempre e solo in caso di svolgimento di prestazioni a carattere professionale relative agli ambiti di competenza della professione sanitaria del biologo.

Sarà cura di codesto Ordine, quindi, vigilare affinché il suddetto principio sia rispettato, tenuto conto che in caso di sua violazione si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott.ssa Rossana Ugenti)  


Referente:  
Dott.ssa Valentina Tomarchio  
Tel. 06.59942725  
email: [v.tomarchio@sanita.it](mailto:v.tomarchio@sanita.it)





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie  
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Alla Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Chimici e dei Fisici

segreteria@pec.chimici.it

DGPROF/V/

OGGETTO: obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici – Riscontro alla nota della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici del 19.03.2019.

Si fa riferimento alla nota del 19 marzo u.s., con cui codesta Federazione ha sottoposto all'attenzione della scrivente alcuni quesiti relativi all'interpretazione del DM 23 marzo 2018 in materia di Ordinamento delle professioni di Chimico e Fisico, avuto particolare riguardo all'obbligo di iscrizione all'Albo.

Fermo restando che l'intero impianto del DM è stato condiviso con codesta Federazione durante l'iter di stesura dello stesso, si fa presente quanto segue.


- Per ciò che concerne il primo quesito, ossia se l'art. 6 del citato DM contenga ai commi 4 e 5 la disparità di trattamento prospettata da codesta Federazione, si ritiene che detta disparità non sussista, in quanto non si reputa che si debba attribuire un differente significato alla locuzione "*per almeno 5 anni*", rispetto alla locuzione "*da almeno 5 anni*". Appare evidente infatti che l'attività lavorativa cui si riferiscono sia il comma 4, sia il comma 5, del citato articolo debba essere stata svolta in entrambi i casi non dalla data di entrata in vigore del DM, ma antecedentemente ad essa.
- Circa il secondo e terzo quesito, relativi sempre all'art. 6, commi 4 e 5 del DM, ed in particolare alla possibilità che i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi e parasubordinati "*possano essere iscritti all'Albo alle condizioni vigenti per il periodo transitorio*", si osserva che al riguardo occorrerebbe apportare delle specifiche modifiche al DM. Tuttavia, giova sottolineare che, trattandosi di disposizioni transitorie ed essendo al momento in corso la revisione del DPR n. 328/2001, a parere della scrivente sarebbe opportuno attendere detta revisione. In caso contrario, una eventuale riforma del citato DM 23 marzo 2018 apportata in questa fase rischierebbe in ogni caso di non essere esaustiva in quanto potrebbe non ricomprendere tutte le categorie di professionisti eventualmente interessate.

• In ordine al quarto quesito, relativo all'obbligo di iscrizione all'albo anche per i professori ed i ricercatori a tempo pieno e a tempo determinato, si rinvia a quanto chiarito dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) con il parere reso nell'adunanza del 5.12.2018, noto a codesta Federazione ed emesso proprio a seguito di un "interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e Fisici". In esso in particolare si legge che "i professori e ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito non possono ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca nonché di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale". Detto parere è stato poi integrato con il successivo, adottato nell'adunanza del 13.02.2019, con cui più in generale è stato osservato che l'obbligo di iscrizione agli Albi professionali – o laddove previsti agli elenchi speciali dei docenti universitari a tempo pieno – sussiste per professori e ricercatori solo per lo svolgimento di prestazioni a carattere professionale relative agli ambiti di competenza delle rispettive professioni sanitarie.

• Infine, riguardo all'ultimo quesito interpretativo, si conferma quanto osservato da codesta Federazione, ossia che "la riforma di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e Fisico sanitario e non sanitario, in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in Ordini".

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:  
Dott.ssa Valentina Tomarchio  
Tel. 06.59942725  
email: v.tomarchio@sanita.it

